

Terni, 4/3/2025

COMUNE DI MONTELEONE D'ORVIETO

VERBALE N. 4 del 4/3/2025

Il sottoscritto Tanfani Mauro, revisore dei conti nominato con delibera di C.C. n. 19 del 29/05/2024, ha ricevuto in data 3.3.2025 la proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 28.2.2025 di "APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.) PER IL TRIENNIO 2025-2027"

Visto l'art. 6 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ha previsto l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di dotarsi di un Piano Integrato di Attività e Organizzazione (da ora solo PIAO), con una ulteriore semplificazione per gli enti con meno di 50 dipendenti, introdotta nel comma 6, del citato D.L.80/2021;

Tenuto conto di quanto stabilito: a) dal D.P.R. 24 giugno 2022 n.81, con il quale è stato approvato il Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione, il cui art.1, c.1, prevede, la soppressione dei seguenti adempimenti, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO):

- 1) Piano dei fabbisogni di personale, di cui all'art. 6, commi 1, 4, 6, e art. 6-ter, D.Lgs. 30marzo 2001, n. 165;
- 2) Piano delle azioni concrete, di cui all'art. 60 bis, c. 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165;
- 3) Piano della performance, di cui all'art. 10, c. 1, lett. a) e c. 1-ter, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
- 4) Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui all'art. 1, commi 5, lett. a) e 60, lett. a), legge 6 novembre 2012, n. 190;
- 5) Piano organizzativo del lavoro agile, di cui all'art. 14, c. 1, legge 7 agosto 2015, n. 124;
- 6) Piano di azioni positive, di cui all'art. 48, c. 1, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198; dal D.M. 30 giugno 2022 n.132, con il quale è stato approvato il Regolamento della definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, (eventuale) nonché le modalità semplificate per l'adozione dello stesso per gli Enti con meno di 50 dipendenti di cui agli artt. 1, c.2, e 6;

Tenuto conto che il D.M. n.132/2022, stabilisce:

– all’art. 7, c. 1, del che “Ai sensi dell’articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di Piano tipo cui all’articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione”;

– all’art. 8, comma 2, che “In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l’approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all’articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci”;

Atteso che la Giunta Comunale ha intenzione di approvare il Piano integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025/2027, allegato A parte integrante e sostanziale della deliberazione;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.2674/2000 in merito alla regolarità tecnica e contabile;

Richiamato in particolare:

– il D.M. 17 marzo 2020, applicativo dell’art. 33, D.L. n. 34/2019, ad oggetto: “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni”, il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dalla normativa previgente;

– **VISTI:**

– l’art 19, comma 8 della Legge 448/2001, secondo cui gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’articolo 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

– l’art. 39, comma 1, della Legge 449/1997 secondo cui al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 482/1986;

– gli artt. 6, 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001;

– l’art. 3, comma 5-bis D.L. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014, ha

introdotto il comma 557 quarter alla Legge 296/2006 che dispone che “a decorrere dall’anno 2014 gli enti assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”;

- l’art. 33, comma 2 del D.L.n.34/2019 il quale ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali prevedendo che “i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio **asseverato dall’organo di revisione**, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione”;

CONSIDERATO CHE

dal punto di vista della completezza formale il documento di fabbisogno del personale e la proposta di deliberazione di approvazione contengono tutte le informazioni previste dal ricordato art. 4, comma 1 lettera c) del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Della Funzione Pubblica n. 132 del 30.06.2022;

dal punto di vista del rispetto del principio della riduzione delle spese di personale in confronto al corrispondente valore della media 2011-2013, quest’ultimo pari ad € 426.113,31, il Comune rispetta il predetto limite, come si evince dal valore dalle tabelle allegate da cui risulta, al netto delle componenti escluse dal calcolo, una spesa di € 374.720,49;

RILEVATO CHE

la situazione finanziaria dell’Ente, anche in proiezione futura, offre e garantisce sufficienti margini di sicurezza ai fini del mantenimento prospettico dei necessari equilibri basati non solo sui principi dettati dall’ordinamento finanziario vigente (art. 162, comma 6 e 193, del D.Lgs n. 267/2000) e sul formale pareggio contabile ma su “equilibri sostanziali” volti a considerare la complessiva situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell’Ente. Dalla generale analisi effettuata emerge pertanto che le nuove spese di personale, derivanti dall’assunzione programmata con il piano del fabbisogno in esame risultano essere sostenibili;

ASSEVERA

- che il Piano triennale dei fabbisogni di personale e il relativo piano occupazionale per il periodo 2025 - 2027, inseriti nel PIAO 2025/2027, rispettano i vincoli imposti dalla soglia di spesa per il personale determinata ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;

- che in conseguenza delle assunzioni previste nel Piano in oggetto, l'equilibrio pluriennale del bilancio è garantito;

ESPRIME

in relazione alle proprie competenze parere favorevole alla proposta di deliberazione in oggetto.

Il Revisore

Dott. Mauro Tanfani

